

Allegato 1
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA LINEA CAMPIONAMENTO
INQUINANTI GASSOSI – ALLESTIMENTO DI MINIMA

Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

ART. 1	Oggetto e valore dell'appalto
ART. 2	Caratteristiche minime tecniche della fornitura
ART. 3	Installazione
ART. 4	Verifica compatibilità
ART. 5	Smaltimento linee esistenti
ART. 6	Prestazioni comprese nella fornitura
ART. 7	Trasporto, consegna, installazione e verifica conformità
ART. 8	Garanzia
ART. 10	Requisiti di sicurezza e certificazioni
ART. 11	Garanzie per la partecipazione alla procedura
ART. 12	Fatturazione e pagamenti
ART. 13	Contestazioni, inadempimenti, penalità
ART. 14	Risoluzione e recesso
ART. 15	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
ART. 16	Foro competente - controversie
ART. 17	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 18	Trasparenza - Anticorruzione

ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente capitolato definisce le specifiche tecniche minime per la fornitura di **sistemi di prelievo aria multipli** destinati alle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente della rete regionale di qualità dell'aria, comprensivo di testa di prelievo, linee di campionamento, sistema di

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

gestione dell'umidità finalizzato all'eliminazione delle interferenze dell'umidità nella determinazione degli indicatori gassosi di qualità dell'aria, dispositivo di selezione e verifica automatizzata delle linee e sistema di immissione gas per operazioni di verifica dell'efficienza di campionamento.

L'obiettivo è garantire elevata rappresentatività del campione, stabilità nel tempo, riduzione degli effetti dell'umidità nonché possibilità di gestione remota e automatizzata delle operazioni di controllo senza interventi manuali in quota o in testa di prelievo.

La fornitura è comprensiva di:

- Installazione del sistema
- Smantellamento e smaltimento linee esistenti.

In particolare, si prevede la sostituzione delle linee di prelievo nelle seguenti stazioni di qualità dell'aria:

- 1) Torino Rebaudengo
- 2) Torino – Consolata
- 3) Settimo Torinese
- 4) Revello – Staffarda
- 5) Novara – Roma
- 6) Dernice – Costa
- 7) Alba – Tanaro
- 8) Borgaro – Caduti
- 9) Cerano – Bagno
- 10) Cigliano – Autostrada
- 11) Vercelli – Coni
- 12) Asti Baussano
- 13) Mondovì Aragno
- 14) Vinchio San Michele
- 15) Borgomanero – Molli
- 16) Torino Rubino

Arpa si riserva la possibilità di variare le stazioni di qualità dell'aria riportate nel precedente elenco. Il valore dell'appalto è pari a 140.000 euro (o.f.c.).

Durante l'esecuzione del contratto, ARPA Piemonte potrà richiedere all'Appaltatore variazioni delle prestazioni contrattuali nei limiti del quinto d'obbligo rispetto al valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Tali variazioni saranno eseguite dall'Appaltatore alle medesime condizioni economiche e contrattuali originariamente previste, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

La fornitura deve consentire il campionamento degli inquinanti in aria ambiente nel rispetto delle norme tecniche di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche di minima:

2.1 Testa di prelievo aria

- Testa di prelievo **omnidirezionale**, idonea al campionamento dell'aria ambiente da tutte le direzioni.
- Realizzata in **acciaio inox** o materiale equivalente resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

- Configurata per l'alloggiamento di 7 linee di prelievo aria indipendenti, collegate direttamente alla testa di prelievo + n.1 linea dedicata alle verifiche di efficienza della linea di campionamento;
- Geometria e finitura tali da minimizzare turbolenze, deposizioni e fenomeni di adsorbimento.
- Installazione idonea per applicazioni esterne, con protezione da pioggia, polveri e insetti;
- **Altezza e posizionamento:** installazione a tetto della cabina o su palo, in accordo con la normativa sul posizionamento dei punti di campionamento (Allegato III del D.Lgs. 155/2010 o, qualora recepita, normativa italiana relativa alla Direttiva 2008/50/CE).

Tutti i componenti della linea di campionamento a contatto con il gas analizzato dovranno essere realizzati in materiale chimicamente inerte (PTFE, PFA o vetro borosilicato) e dovranno garantire la conformità del sistema ai requisiti fissati dalle norme UNI EN (nella revisione in vigore) per il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, con particolare riferimento a:

- **UNI EN 14211** (Ossidi di azoto)
- **UNI EN 14212** (Biossido di zolfo)
- **UNI EN 14626** (Monossido di carbonio)
- **UNI EN 14625** (Ozono)
- **UNI EN 14662-3** (Benzene)

I materiali a contatto con il campione devono essere totalmente inerti per evitare fenomeni di adsorbimento o reazione chimica (specialmente per l'ozono e il biossido di zolfo).

- **Tubi di campionamento:** Rigorosamente in **PTFE** (Teflon) o **PFA**. È vietato l'uso di PVC, acciaio inossidabile non trattato o gomma.
- **Collettore o linee indipendenti:** costituito da materiali inerti e che permettano un'agevole manutenzione (sostituzione linee e pulizia eventuale del collettore);
- **Raccordi e giunzioni:** Esclusivamente in PTFE, PFA o PVDF.

Il tubo esterno deve essere rivestito con una guaina isolante resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

2.2. Linee di prelievo aria

- Numero di linee: minimo 7 **linee di campionamento**;
- Collegamento diretto dalla testa di prelievo alla cabina di monitoraggio;
- Materiale delle linee: inerte nei confronti dei gas target, con bassa permeabilità e ridotto effetto memoria;
- Lunghezza e diametro interno ottimizzati per garantire tempi di risposta ridotti e portate costanti;
- Ogni linea deve essere identificabile e gestibile singolarmente.

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

2.3 Sistema di gestione dell'umidità e della temperatura del campione

Le linee di prelievo devono essere riscaldate e termoregolate.

La temperatura di esercizio deve essere impostabile tramite termoregolatore dedicato.

Il valore di temperatura deve essere:

- misurato mediante sensori di precisione;
- reso disponibile al sistema di acquisizione dati

Il sistema deve garantire la prevenzione della formazione di condensa lungo l'intero percorso del campione.

2.4 Dimensionamento e Parametri Fluidodinamici (Tempo di Residenza)

Per evitare che l'ozono reagisca con il monossido di azoto all'interno del tubo, il "tempo di residenza" del gas nella linea deve essere il più breve possibile.

- **Tempo di residenza:** Deve essere **inferiore a 6 secondi** (rif. EN 14211 / EN 14212).
- **Portata e Diametri:** Il diametro interno dei tubi (es. 1/4") e la portata della pompa ausiliaria di bypass (se necessario) devono essere calcolati in base alla lunghezza della linea per garantire un regime di flusso corretto e il rispetto dei tempi di residenza.

2.5 Sistema di Filtrazione del Particolato

Il sistema di prelievo deve evitare che la polvere entri negli analizzatori né si depositi nei tubi e quindi deve essere presente un pre-filtro in testa: Un filtro per il particolato grossolano sulla testa di prelievo esterna (es. in rete di acciaio inox o PTFE).

2.6 Sistema di immissione gas per verifica

Il sistema deve prevedere:

- **Porta di verifica per testare l'efficienza delle linee di campionamento:** deve essere possibile saturare la testa di prelievo con il gas di riferimento per procedere al controllo dell'efficienza delle singole linee. Tenuto conto che il controllo della calibrazione dello strumento non deve necessariamente essere fatto attraverso le linee di campionamento, il sistema deve permettere un rapido scollegamento della linea di campionamento per poter arrivare alla linea di sample dello strumento con una bombola di riferimento / fotometro;
- **Tenuta pneumatica:** Il sistema deve essere testato per garantire l'assenza di perdite (leak check) che diluirebbero il campione con aria interna alla cabina.

2.7 Integrazione e sicurezza operativa

Tutti i componenti devono essere progettati per un funzionamento continuo e avere le seguenti caratteristiche:

- Permettere la riduzione al minimo degli interventi manuali e delle attività in quota.
- Materiali e componenti conformi alle normative applicabili al monitoraggio degli indicatori di qualità dell'aria.

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

- Facilità di manutenzione e accesso ai componenti all'interno della cabina.

Le nuove linee riscaldate devono essere compatibili con l'alimentazione presente in cabina e includere i relativi dispositivi di protezione (interruttori magnetotermici/differenziali) se non già presenti o se non riutilizzabili.

2.8 Interfacciamento degli analizzatori con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.R.Q.A.)

Qualora l'offerta preveda sistemi dedicati al monitoraggio e al controllo in continuo delle variabili operative dei sistemi di prelievo, tali sistemi dovranno essere resi pienamente interoperabili con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.R.Q.A.) mediante gli opportuni driver, protocolli e interfacce di comunicazione. L'integrazione dovrà consentire la raccolta e la gestione centralizzata delle informazioni operative e diagnostiche all'interno dell'infrastruttura regionale, senza oneri aggiuntivi per Arpa Piemonte.

In tal caso l'appalto dovrà comprendere la fornitura di driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria, per ciascun strumento, da installare sul personal computer del mezzo che sarà fornito da ARPA PIEMONTE per il collegamento degli strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio.

In linea con le previsioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale o CAD), ed in particolare dei relativi artt. 68 e 69, rimane inteso che in caso di attività di sviluppo, e salve diverse indicazioni caso per caso esplicitate, saranno condotte con modalità tali da rendere pubblicabile - a volontà di Arpa Piemonte - quanto sviluppato, nella misura tecnicamente possibile, con licenza aperta su repertorio pubblico, secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida Agid su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni del 9 maggio 2019, emanate in attuazione delle summenzionate norme del CAD. In particolare, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del CAD, Arpa Piemonte avrà l'esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software sviluppato.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 69, l'Amministrazione acquisisce la totalità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale anche su eventuali personalizzazioni o moduli software destinati a integrarsi o interfacciarsi con un software proprietario.

A tal proposito sarà obbligatorio fornire: il codice sorgente del driver, la relativa descrizione tecnico/architetturale e funzionale del driver, la documentazione(manuale) d'uso ed installazione del driver, i workflow di progetto del driver.

Si specifica che il driver in questione contribuisce in modo vincolante all'esito positivo del collaudo dello strumento senza esporre Arpa Piemonte a richieste di rimborso spese anche nell'ipotesi in cui l'esito del collaudo sia negativo.

I fornitori che non disponessero del driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria possono effettuare lo sviluppo in base a quanto previsto dall'Allegato 1 e a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di riservatezza di cui all'Allegato 2.

Fermo restando quanto sopra previsto, eventuali soluzioni alternative o ulteriori rispetto a quelle espressamente descritte dovranno garantire la piena interoperabilità con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.R.Q.A.). In particolare, tali soluzioni dovranno consentire ad Arpa Piemonte la gestione, il monitoraggio, la configurazione e la diagnostica da remoto della strumentazione, nonché l'integrazione con le infrastrutture hardware e software già in uso, senza

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

comportare limitazioni funzionali o oneri aggiuntivi per Arpa Piemonte. L'offerta tecnica dovrà descrivere le modalità con cui tale interoperabilità viene garantita.

ART. 3 INSTALLAZIONE

Il sistema di prelievo deve essere installabile su cabine di monitoraggio fisse.

L'installazione deve prevedere:

- utilizzo di foro passante su tetto o predisposizione esistente;
- flangia di fissaggio superiore e inferiore con tenuta pneumatica;
- guarnizioni e o-ring idonei a garantire la protezione da agenti atmosferici.

Deve essere possibile l'installazione negli spazi occupati dalla linea di prelievo esistente, previo adattamento meccanico e pneumatico, senza necessità di modifiche strutturali alla cabina.

Deve essere prevista la realizzazione di nuove linee di prelievo aria, complete di:

- testa di prelievo omnidirezionale;
- tubazioni interne;
- isolamento termico e termostatazione.

Deve essere prevista la realizzazione di una linea di exhaust dedicata, separata dal circuito di campionamento, per la gestione sicura degli scarichi.

Le linee devono essere instradate in modo totalmente separato e guidato, per evitare incroci, schiacciamenti o contaminazioni.

Le attività di rimozione e installazione dovranno essere pianificate in modo da ridurre al minimo il tempo di fuori servizio degli analizzatori.

Art. 4 VERIFICA COMPATIBILITA'

Trattandosi di attività di retrofit/revamping di stazioni di monitoraggio esistenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di verificare, prima della formulazione dell'offerta, le geometrie, i diametri dei passaggi a tetto esistenti, le lunghezze dei percorsi e le predisposizioni elettriche/meccaniche presenti nelle cabine.

Le nuove linee di campionamento, complete di guaine isolanti, cablaggi e sistemi di riscaldamento, dovranno adattarsi perfettamente ai passaggi passanti a tetto esistenti, senza richiedere modifiche strutturali alla cabina (salvo preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante).

Eventuali accessori di adattamento, sigillatura stagno a tetto (pressacavi, flange, resine poliuretiche o guarnizioni siliconiche resistenti agli agenti atmosferici e UV) atti a garantire la perfetta impermeabilizzazione della cabina dopo il passaggio delle nuove linee, si intendono interamente compresi nella fornitura e a carico dell'Appaltatore.

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

ART. 5 SMALTIMENTO LINEA ESISTENTE

L'attività di installazione deve comprendere lo smantellamento delle linee di prelievo preesistenti, inclusi:

- tubazioni di campionamento;
- raccordi;
- componenti accessori non più utilizzabili.

Deve essere altresì incluso il conferimento a soggetto autorizzato delle linee dismesse, comprensivo della linea di exhaust esistente, secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Dell'avvenuto conferimento a soggetto autorizzato dovrà essere data attestazione fornendo ad Arpa i documenti previsti per legge.

Le operazioni di smantellamento e smaltimento devono essere eseguite garantendo:

- la continuità operativa della cabina, ove possibile;
- la sicurezza del personale;
- il ripristino delle condizioni di installazione per il nuovo sistema.

ART 6 PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA FORNITURA

Oltre a quanto specificato negli articoli 2 e 3, la fornitura è comprensiva di:

- schemi funzionali del sistema;
- descrizione del principio di funzionamento;
- manuali di installazione, uso e manutenzione;
- dichiarazione di conformità alle specifiche del presente capitolato;
- **garanzia** come previsto all'art. 8 del presente capitolato;
- spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità ed ogni genere accessorio e rischi relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- collaudo tecnico funzionale specificato nell'art. 7.1;
- qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo dei beni proposti anche se quanto necessario per il loro effettivo funzionamento non appare espressamente indicato.

In particolare, le linee di prelievo dovranno essere fornite in una configurazione tale da essere immediatamente operative. Pertanto, dovranno essere provviste di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo anche non espressamente citato nella documentazione di gara che le rendano atte a tale scopo. Non verranno prese in considerazione richieste di adeguamento dell'allestimento o degli impianti in fase di collaudo pena la recessione del contratto; qualsiasi richiesta di attrezzature, dispositivi, adeguamenti alle specifiche del presente capitolato dovrà essere formulata nell'ambito

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

dell'offerta tecnica e adeguatamente motivata e supportata da documentazione tecnica Richieste aggiuntive rispetto al presente capitolato saranno comunque a carico del fornitore.

Si precisa che a seguito dell'affidamento non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio dei beni fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della ditta affidataria pena il recesso del contratto.

Tutta la fornitura compresa l'installazione dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

I sistemi di prelievo dovranno essere consegnati dotati di tutti i componenti previsti dall'offerta tecnica presentata e installati presso le stazioni di monitoraggio sopracitate garantendo il corretto collegamento con il sistema.

Il regolare utilizzo del sistema offerto e il collaudo non esonera comunque la ditta per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

ART. 7 TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

La consegna e la verifica di conformità dovrà essere effettuata, a cura della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna, all'installazione ed alla verifica di conformità della fornitura entro e non oltre **60 giorni** (festivi compresi) dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto, fatto salvo eventuali differimenti che dovranno essere preventivamente comunicati via pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it e autorizzati dal RUP.

Il termine fissato è da considerarsi termine essenziale a favore di Arpa Piemonte per l'esecuzione del contratto in oggetto qualora la stessa non intenda avvalersi della facoltà di applicare le penali di cui all'art.13 del Capitolato.

Prima dell'inizio della fornitura dovrà essere inviato un cronoprogramma delle installazioni alla pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it.

La fornitura all'atto della consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, che dovrà contenere:

- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

La consegna non costituirà accettazione della fornitura per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale descritto nel seguito.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, collaudo funzionale, etc.). Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi, al RUP all'indirizzo pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertata da ARPA Piemonte, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Arpa Piemonte si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

7.1 VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDO FUNZIONALE

Le procedure adottate per la verifica di conformità del sistema deve prevedere la dimostrazione del corretto funzionamento di quanto fornito, secondo le indicazioni del fabbricante e le prescrizioni delle norme EN di riferimento e della normativa vigente (DM 30/03/2017, Linee guida SNPA, etc).
In particolare, dovranno essere eseguiti:

- Un leak check (test di tenuta pneumatica) sull'intero sistema.
- Un test di efficienza di campionamento con materiale della ditta.

Il collaudo dovrà essere eseguito alla presenza di personale di Arpa Piemonte.

La verifica di conformità sarà eseguita dal Fornitore, mettendo a disposizione il materiale necessario, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia dei Dipartimenti interessati e/o del Servizio Tarature secondo apposito calendario concordato.

Documentazione della procedura di collaudo

Al termine della procedura di collaudo della strumentazione verrà redatto un apposito verbale di verifica di conformità delle operazioni di installazione e verifica di conformità da sottoscrivere congiuntamente dal fornitore, dal personale di Arpa Piemonte e per gli aspetti di competenza dal personale del Servizio Tarature di Arpa Piemonte. Se applicabile, nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della corretta acquisizione e trasmissione dati al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'aria e della possibilità di gestire da remoto del sistema di campionamento.

Se durante il collaudo tecnico funzionale risulteranno manchevolezze o malfunzionamenti, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.

Qualora l'esito delle verifiche o del collaudo sia negativo, l'Agenzia invierà una segnalazione scritta attivando le pratiche di ritiro dell'attrezzatura.

Il fornitore si impegna a ritirare la stessa senza alcun addebito all'Agenzia entro 10 gg lavorativi dalla comunicazione sopra citata, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro.

Il regolare utilizzo del sistema offerto e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

I termini di ultimazione delle forniture entro i quali dovranno essere conclusi i collaudi tecnico funzionali, sono **centoventi giorni** consecutivi dalla data di efficacia del contratto.

ART. 8 GARANZIA

Per ciascun sistema offerto è inclusa la garanzia di legge che decorrerà dalla data di emissione del verbale di verifica di conformità, dovrà essere di 12 mesi per ogni sistema fornito ovvero per un periodo maggiore se l'Aggiudicatario ha offerto un'estensione della garanzia.

ART. 10 REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

I sistemi oggetto di fornitura, provvisti di certificato CE, devono essere conformi a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.

I sistemi, inoltre, dovranno essere conformi ad ogni altra disposizione normativa in materia di

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

sostenibilità energetica e ambientale, utilizzo di sostanze pericolose, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel capitolato tecnico.

ART. 11 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 comma 1) del D.lgs. 36/2023, da: una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, una per ogni lotto al quale si partecipa.

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire, garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come disciplinata dall'art.117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penali l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di regolare collaudo favorevole e dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La struttura liquidante: Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

In particolare, si procederà al pagamento dell'80 % di quanto dovuto all'installazione delle linee e del restante 20% al termine del collaudo.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo “*split payment*” o “scissione dei pagamenti”.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 13 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

a) Consegna e allestimento

1 per mille per giorno di ritardo sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna, l'installazione e la verifica di conformità del sistema per cause imputabili all'aggiudicatario;

b) Verifica di conformità del bene fornito:

1 per mille per giorno di ritardo sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la verifica di conformità dei sistemi per cause imputabili all'aggiudicatario;

c) Interventi tecnici di manutenzione correttiva straordinaria:

1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale per ritardi rispetto ai tempi previsti per effettuare interventi tecnici nel periodo di garanzia per cause imputabili all'aggiudicatario;

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l' Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 14 RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il - concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza nell'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

16.1 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

16.2 Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Si ricorda che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto l'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione almeno del 51% delle attività in valore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che l'Appaltatore abbia comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
2. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;
3. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, data la complessità delle attività da effettuare e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.119 del codice del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. I pagamenti verranno pertanto effettuati in ogni caso all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

16.3 Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 18 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- a) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- b) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it;
- c) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- d) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Firmato digitalmente da:
MANUELA BERNARDI
Data: 30/09/2026 15:42:04

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

Pag. 15/15